

STRUTTURE SANITARIE PRIVATE E ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO VACCINALE

Il Decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76*”, all’art 4 - rubricato “*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario*” – prevede che gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.

A tale scopo attribuisce a diversi soggetti (singoli professionisti, strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, Ordini professionali, ATS,...) compiti e responsabilità.

In sintesi, la verifica dello stato vaccinale passa attraverso alcune **fasi**:

- trasmissione a Regioni degli elenchi di tutti gli iscritti da parte degli Ordini professionali
- trasmissione a Regioni degli elenchi degli operatori di interesse sanitario che sono dipendenti da parte dei datori di lavoro
- verifica da parte delle Regioni dello stato vaccinale dei soggetti rientranti negli elenchi e comunicazione nominativi alle Asl
- invito delle Asl (ATS) a presentare la documentazione concernente l'obbligo/adempimento
- invito delle Asl (ATS) a coloro che non hanno presentato i documenti a vaccinarsi
- adozione atto di accertamento e sospensione da parte delle Asl (ATS)

Dal disposto dell’art 4 del DL 44/2021, come sopra sintetizzato, si desume innanzitutto che lo stato vaccinale di coloro i quali prestano servizio presso strutture sanitarie private può e deve essere verificato dalle Regioni attraverso l’elenco trasmesso dagli Ordini professionali e dai datori di lavoro, questi ultimi limitatamente agli operatori di interesse sanitario che sono anche dipendenti.

Unico soggetto legittimato ad accertare l'eventuale inosservanza dell'obbligo vaccinale è, secondo il disposto di legge, l’ATS territorialmente competente, la quale adotta un proprio atto che determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Il successivo intervento degli Ordini professionali, infatti, ha natura di mera presa d'atto da cui deriva la necessaria pubblicità nell'Albo professionale detenuto.

Si pone quindi il problema di chi all'interno della struttura sanitaria privata sia eventualmente autorizzato a verificare il sussistere delle condizioni necessarie allo svolgimento delle relative prestazioni.

Dal tenore della norma sopra citata, al di fuori della trasmissione degli elenchi degli operatori di interesse sanitario che sono dipendenti, nessun comportamento specifico è posto in capo al datore di lavoro/Direttore Sanitario.

A quest'ultimo, tuttavia, nell'esercizio delle sue prerogative potrebbe essere imputata sia una *culpa in vigilando* che una *culpa in eligendo*: l'erronea prestazione di un collaboratore medico può essere infatti riconducibile alla figura del Direttore Sanitario se egli mal ha vigilato o mal ha scelto.

Alla luce di ciò, fermo restando il fatto che sino alla adozione del provvedimento di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte di ATS i professionisti iscritti ad un Albo possono legittimamente esercitare, è opportuno che il datore di lavoro/Direttore sanitario della struttura invii a tutto il personale soggetto all'obbligo vaccinale una comunicazione nella quale si rammentano i doveri che derivano dal Decreto Legge 44/2021.

Nel caso in cui il datore di lavoro/Direttore sanitario abbia spontanea notizia scritta o, sebbene orale, resa pubblicamente dal diretto interessato del mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale, non disponendo di alcun potere di accertamento, nelle more dell'eventuale relativo provvedimento della ATS, potrà cautelarsi inviando comunicazione alla stessa con richiesta di una urgente verifica dello *status* del professionista, diffidando nel contempo quest'ultimo dal proseguire nella sua attività in presenza di pazienti qualora la notizia fosse fondata.

Milano, 14 settembre 2021